

**FIO
RI
LE
G
I**



**USCIRE
DAL RECINTO
DELLA REPRESSIONE**





PREFAZIONE

La cassa di solidarietà la Lima nasce allo scopo di sostenere non solo economicamente, ma anche in senso politico, quindi solidalemente, chi si trova invischiato nelle maglie più o meno serrate della repressione.

Chi partecipa al progetto della cassa ritiene che i concetti di legalità e illegalità siano parametri entro cui non riconoscersi. La legge codificata è arma ad esclusivo vantaggio di chi rappresenta le classi dominanti ed il loro potere, che vorrebbero incontrastato. Nulla a che fare con il senso di giustizia che anima chi lotta, chi non si adegu alle imposizioni e alle conseguenti iniquità sociali, chi alza la testa e rispedisce al mittente parte del veleno che quotidianamente viene somministrato da chi ha come unici obiettivi profitto e dominio. Quel senso di giustizia che muove chi non si rassegna ad un presente

(nonché futuro) fatto di sacrifici, controllo, sfruttamento, relazioni utilitaristiche e sopraffazioni.

E allora perché pubblicare un testo che parla proprio di legalità codificata?

In questi ultimi anni assistiamo ad uno spropositato incremento di misure repressive. Lo Stato sta approntando una repressione sempre più chirurgica da poter usare in ogni circostanza e peculiarità di contesti sociali e di lotta; tanto chirurgica quanto preventiva, nel tentativo di stroncare sul nascere ogni sussulto di opposizione.

Nel testo partiamo da quelle misure, dette misure di prevenzione personali, che vengono applicate da autorità amministrative per garantire lo scintillio delle vetrine dei centri storici delle città o assicurare che le strade siano attraversate solo da chi può permettersi una socialità veicolata dal consumo. Si tratta di misure esplicitamente pensate ed adottate contro la popolazione più povera ed esclusa, spesso costretta a vivere alla giornata, che viene così spinta sempre più verso i margini, lì dove non arrecherà fastidio alla delicata sensibilità perbenista e verrà inserita in contesti già pieni di contraddizioni e conflittualità.

Queste stesse misure servono a contrastare anche situazioni di lotta, nel tentativo di disgregarne i contesti tramite l'esclusione e l'isolamento di chi ne prende parte.

Le misure di prevenzione e i decreti sicurezza intervengono con mano pesantissima su manifestazioni di piazza, scioperi e picchetti, restringendone sempre più il campo del consentito.

La seconda parte di questo testo affronta i temi concernenti una delle punte apicali della repressione: i processi.

I processi, e le loro modalità di svolgimento sono, per loro stessa natura, l'ulteriore strumento di attacco con cui lo Stato manifesta la propria volontà e progettualità politica. Riteniamo che questa considerazione debba orientare chi si trova ad affrontare questa esperienza.

E lo Stato non si esime certo dal portare la sua offensiva contro chi gli è, per sua stessa natura, nemico. In questi ultimi anni, sono tante



le operazioni repressive e i processi istituiti contro quelle compagne e quei compagni che esprimono maggiore radicalità nelle lotte ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare la parte finale di questo lavoro a quei capi di imputazione che, nel tempo, lo Stato ha tenacemente affinato: i reati associativi accompagnati dalla finalità di terrorismo. Reati che, come vedremo, oltre a prevedere pene molto elevate in caso di condanna, assicurano una lunga custodia cautelare in carcere e creano una sorta di mostrificazione delle persone imputate, offuscando e criminalizzando (grazie anche alle correlate e immancabili campagne mediatiche) i contenuti portati avanti dalle realtà di lotta inquisite.

Questo lavoro è il frutto di un incontro di approfondimento che la cassa di solidarietà La Lima ha avuto con due avvocati (che ringraziamo) ai quali abbiamo posto delle domande.

Il lavoro non è naturalmente esaustivo, la materia è ostica e magari anche un po' noiosa. Ciò che ci ha spinti a volere quell'incontro (e quindi a trascriverne i contenuti e decidere di pubblicarli) non è stato l'interesse per i tecnicismi giuridici, bensì la convinzione che conoscere *quel che accade e come accade* possa aiutarci a comprendere *anche perché accade* e verso quale direzione sta andando la società che vorrebbero plasmare con la repressione.

Questo opuscolo è rivolto non solo a coloro che già hanno avuto modo di conoscere o vivere sulla propria pelle queste esperienze, ma soprattutto a chi comincia a lottare e ad affrontare i nuovi

dispositivi con cui lo Stato si aggiorna a maggior tutela dei propri affari. Chi lotta di solito lo fa al di là delle conseguenze cui va incontro, lo fa semplicemente perché non può farne a meno, e questo testo può dare più consapevolezza delle possibili conseguenze del proprio agire.

Chi si ritrova a lottare per condizioni di vita o di lavoro incontra prima o poi la repressione e questo opuscolo può essere uno strumento in più per pararne i colpi e per proseguire a lottare consapevoli che la distinzione tra *buoni* e *cattivi* (a seconda delle modalità di lotta più o meno radicali) fa gioco solo al potere che da sempre divide per meglio comandare. I decreti sicurezza e la versatilità delle misure preventive ci dimostrano che basta poco per spazzare via anche le residue forme di opposizione “democratica”.

Non possiamo certo combattere il potere con le sue stesse armi, cioè le leggi, ma conoscerle aiuta a riconoscere l’ingiustizia di fondo del cosiddetto Diritto e della società che lo esercita.



CAPITOLO 1.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Le misure di prevenzione personali sono il **foglio di via obbligatorio, l'avviso orale e la sorveglianza speciale**. Le prime due hanno natura amministrativa perché vengono applicate dal questore; la sorveglianza speciale prevede invece l'avallo della magistratura. L'obiettivo di queste misure è quello di limitare le libertà personali al fine di prevenire la commissione di reati. Vengono imposte sulla base di un pregiudizio, nel senso che non puniscono un reato, ma la misura viene data proprio per evitarne l'eventuale commissione da parte di una persona considerata socialmente pericolosa. **Il giudizio di pericolosità sociale si basa su criteri molto vaghi, addirittura può basarsi anche solo su mere segnalazioni di polizia.** Ciò lascia ampiissimi margini di discrezionalità all'autorità amministrativa nel limitare la libertà della persona, peraltro in assenza di contraddittorio e con procedure molto rapide.

IL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

Il foglio di via è il provvedimento con cui il questore allontana una persona dal Comune in cui si trova per un massimo di 3 anni. Sulla notifica del foglio di via è presente l'invito, ovvero l'obbligo, a presentarsi presso la questura del Comune di residenza il giorno

successivo. Non si può ricevere il foglio di via da un Comune in cui si abbia la residenza, un lavoro regolare o si studi. La violazione del provvedimento contenuto nel foglio di via comporta una denuncia e la pena dell’arresto da uno a sei mesi.

Chi può ricevere un foglio di via?

Possono essere destinatarie del foglio di via le persone “che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi”; quelle “che, tenuto conto della condotta e del tenore di vita e sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi vivano abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose”; quelle “che, in ragione del comportamento tenuto e sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. Quindi il foglio di via si basa su un (pre)giudizio relativo alla potenziale pericolosità sociale della persona per le sue scelte di vita, frequentazioni, precedenti penali o addirittura semplici segnalazioni di polizia.

Il ricorso al Tar sospende il foglio di via?

Il **Tar (Tribunale amministrativo regionale)** è il tribunale cui va presentato il **ricorso contro il foglio di via**. Se, in attesa dell’esito del ricorso, si vuole **sospendere immediatamente l’efficacia del foglio di via** per potersi recare subito presso il Comune da cui si è stati allontanati, **va presentata una domanda**

specifica. Perché sia accolta la richiesta di sospensiva immediata del foglio di via, devono sussistere dei presupposti, ovvero che il diritto (allo studio, al lavoro, all'unità familiare) negato con il foglio di via sia sufficientemente provato (ad esempio presentando l'iscrizione ad un corso di studi, un contratto di lavoro, un certificato anagrafico). Bisogna dimostrare anche che, se si attendesse l'esito del ricorso, l'applicazione del foglio di via (e quindi l'allontanamento dal Comune) procurerebbe un danno. Quindi sono richiesti legami con il territorio documentati ufficialmente: un lavoro, un corso di studi, dei legami affettivi o familiari (questi legami hanno un peso maggiore se sono "dimostrabili") o altro; con queste motivazioni, il Tar fissa un'udienza in tempi brevi in cui si occupa solo dell'eventuale sospensione del foglio di via. Se la concede, il foglio di via viene sospeso e poi in un secondo momento sarà fissata l'udienza per decidere nel merito.



Se si riceve un foglio di via da una città nella quale non si vive o non si hanno legami riconosciuti, è molto difficile che la sospensiva venga concessa. In questo caso forse sarebbe meglio non chiederla, perché una risposta negativa rischia di far slittare la data di fissazione del ricorso.

Quali possono essere dei motivi per ottenere l'annullamento del foglio di via?

Di solito i fogli di via che vengono notificati sono molto generici e vaghi: viene riportato che quella persona è pericolosa, elencate tutte le denunce a suo carico, anche quelle di procedimenti mai avviati. Sono tutte formule vaghe che vanno decostruite portando invece degli elementi concreti della vita della persona che dimostrano altro, come ad esempio **l'esistenza di un lavoro in regola in quel luogo, un contratto di affitto, il certificato dei carichi pendenti o del casellario giudiziale dal quale emerge l'assenza di procedimenti penali in corso, ecc.**

Tra i motivi valgono le relazioni affettive e/o i legami familiari?

Le relazioni affettive e i legami familiari hanno un valore nella richiesta di annullamento del foglio di via, considerando però che hanno un peso maggiore quelle che sono ufficialmente dimostrabili (es. certificato anagrafico che dimostri la residenza nella città da cui si è ricevuto il foglio di via). Ovvivamente il presupposto è che, anche se non si è residenti in quella città, si vive lì o comunque si ha una vita in quel luogo. In un certo

senso si può presentare di tutto, va valutato però a priori cosa è meglio proporre per avere una probabilità maggiore che il ricorso venga accettato.

Altro aspetto importante da valutare è **il costo del ricorso al Tar, che varia da regione a regione e si aggira intorno ai 650-700 euro. Non ci sono costi per chi è ammesso al gratuito patrocinio.**

Avere la residenza in una città esclude la possibilità di avere il foglio di via. Che succede nel caso in cui si abbia invece il domicilio, ovvero un affitto regolare?

La norma parla di “luoghi di residenza”, mentre in altre norme si parla di “dimora abituale”.

È difficile che diano il foglio di via da una città nella quale si ha un affitto regolare e quindi si risiede abitualmente e in modo continuativo, ma può succedere.



Se si viola il foglio di via, si riceve una denuncia per violazione della misura. Se questa denuncia mi porta davanti al giudice, questi può annullare il foglio di via?

Il giudice che decide sulla legittimità del foglio di via è solo il giudice del Tar. Può capitare di incorrere in una violazione e quindi in un procedimento penale; in quel caso il giudice non può valutare se quel provvedimento è illegittimo o legittimo, ma lo può disapplicare per quel singolo procedimento, facendo così venire meno il presupposto per il reato.

Quante violazioni sono necessarie perché si arrivi a un processo penale?

Basta una violazione del foglio di via per essere denunciati. Può succedere che le procure siano obperate di procedimenti e vada in prescrizione prima che inizi l'azione penale. Il Pubblico Ministero (PM) può anche archiviare perché ritiene che la violazione sia irrilevante, però in teoria se ci sono delle denunce prima o poi un giudice dovrà procedere.

In cosa consiste la denuncia per violazione del foglio di via?

È una denuncia a piede libero perché la violazione del foglio di via è una contravvenzione. Non è assolutamente previsto l'arresto in flagranza per questo reato. Quindi occorrerà andare in questura per l'elezione di domicilio, verranno svolte delle indagini e all'esito verrà notificato l'avviso di conclusione indagini. I tempi potrebbero essere lunghi e se nel frattempo si

è fatto il ricorso al Tar che si è pronunciato a favore del ricorrente, con annullamento del foglio di via, il procedimento penale verrà archiviato.

Se il giorno dopo la notifica del foglio di via non mi presento presso la questura di residenza, ma non resto neanche nel luogo da cui ho il foglio di via, è da considerarsi violazione?

Si, è da considerarsi violazione.

Nella notifica del foglio di via è scritto che devi presentarti nella questura di residenza dove ti verrà notificata la violazione; se non lo fai è già considerata violazione.

Esempio: partecipo a un corteo a Roma dove mi fermano e mi danno il foglio di via, ma sono residente a Napoli. Dovrei andare a Napoli a firmare per farmi notificare il foglio di via; se non ci vado incorro in una prima violazione. Se mi trovano la stessa sera a Roma, lo sto già violando per la seconda volta?

Si può chiedere di accoppare questi due procedimenti, perché in realtà non sei mai andato via. Se ti arrivano svariate violazioni relative a un giorno solo, tutte nello stesso posto, e vanno in procura tutte insieme è quasi sicuro che ti facciano un unico processo.

È ovvio che se si ricevono due denunce a distanza di 6 mesi in posti diversi si avranno più procedimenti.

Spesso riceviamo fogli di via senza che questi siano preceduti dall'avviso di inizio procedimento. Si può impugnare il mancato avviso?

Trattandosi di procedimenti amministrativi, è previsto che si venga avvisati dell'inizio del procedimento secondo la legge 241 del 1990 che disciplina il procedimento amministrativo. Questo, per inciso, è uno dei frequenti motivi di ricorso contro il decreto di espulsione, perché è previsto che si debba informare la persona dell'avvio del procedimento in modo che si possa intervenire prima che l'autorità lo emetta.

Questa legge l'hanno fatta per essere garantisti, ma di fatto l'avvio del procedimento non viene notificato quasi mai. La mancanza dell'avviso può essere un motivo di ricorso al Tar, ma spesso non è di per sé sufficiente ad annullare il foglio di via.

È possibile fare dei ricorsi collettivi?

In generale non si possono fare ricorsi collettivi al Tar, però **si può impugnare un provvedimento unico che interessi più persone**. Nel caso di 12 fogli di via ci saranno 12 provvedimenti diversi. Perché ci possa essere un unico procedimento per tutti, le situazioni devono essere sovrapponibili e identiche. Ad esempio, nel concorso pubblico per la scuola hanno fatto ricorso contro il bando tutte le persone escluse per una particolare previsione del bando. Così come fu per la confisca dei terreni

per fare il TAV: si è avuto un unico ricorso collettivo perché il provvedimento di confisca era alla base della stessa situazione. Invece il foglio di via è diretto nello specifico a una persona.

Contro il foglio di via obbligatorio può essere proposta impugnazione?

Si può seguire la gerarchia delle autorità e quindi fare prima ricorso al prefetto entro 30 giorni dalla notifica e poi al Tar entro 60 dalla risposta del prefetto, oppure impugnare il foglio di via direttamente al Tar entro 60 giorni dalla notifica. Altrimenti si può fare ricorso gerarchico al presidente della repubblica 120 giorni dopo la risposta del prefetto.

L'AVVISO ORALE

E' un ammonimento del questore che invita il destinatario della misura a tenere una condotta di vita conforme alla legge.

Quali sono i presupposti per ricevere l'avviso orale?

Il presupposto è la stessa pericolosità generica che può portare a ricevere un foglio di via obbligatorio. Possono essere destinarie dell'avviso orale le persone “*che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi*”; quelle “*che, tenuto conto della condotta e del tenore di vita e sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi vivano abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose*”;

quelle “che, *in ragione del comportamento tenuto e sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*”. Quindi anche l’**avviso orale si basa su un (pre)giudizio relativo alla potenziale pericolosità sociale della persona per le sue scelte di vita, frequentazioni, precedenti penali o addirittura semplici segnalazioni di polizia.**

Quali obblighi e/o limitazioni comporta?

L’avviso orale di solito **non comporta specifici obblighi o limitazioni**. E’ un invito paternalista a tenere una condotta di vita conforme alla legge. Tuttavia il comma quarto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011 prevede la possibilità che il Questore accompagni l’avviso orale con prescrizioni e divieti quando i destinatari sono persone già condannate in via definitiva per delitti non colposi. Ad esempio possono essere aggiunti all’avviso: “*il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmettente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezioni balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti*

non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnicici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo spigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi". Questi divieti e prescrizioni ovviamente limitano parecchio la libertà della persona.

Quanto tempo dura l'avviso?

Massimo 3 anni. Spesso l'avviso orale funge da presupposto per l'applicazione di una misura più grave, ad esempio la sorveglianza speciale, se durante i 3 anni della sua durata non ci si è attenuti alla raccomandazione del questore.

Si può impugnare?

L'avviso orale può essere revocato dal Questore stesso. Oppure si può fare ricorso per ottenerne la revoca al prefetto (entro 30 giorni dalla notifica) e al Tar (entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso o 30 giorni dal diniego del prefetto).



SORVEGLIANZA SPECIALE

La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione applicata dall'autorità giudiziaria, la cui durata non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5. Può essere data in base ai criteri di pericolosità generica o qualificata. Condizione per l'applicazione della sorveglianza non è necessariamente la violazione di un precedente avviso orale.

Quali sono le differenze tra la pericolosità generica e quella qualificata?

La pericolosità generica riguarda: “*persone ritenute, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; persone per la cui condotta e tenore di vita si considera vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; persone il cui comportamento porta alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*”.

La pericolosità qualificata riguarda: “*appartenenti a organizzazioni di stampo mafioso; persone (attori, istigatori, mandanti, finanziatori) che pongano in essere atti finalizzati a sovvertire l'ordine dello stato e reati a fini di terrorismo - anche internazionale - o che siano inclini a compierli; persone che continuano a svolgere attività riguardanti associazioni politiche fasciste disciolte di cui facevano parte; persone che compiono atti*

preparatori alla ricostituzione del partito fascista; persone che hanno agevolato singoli o gruppi che hanno commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive; persone già condannate in materia d'armi o inclini a commettere delitti della stessa specie”.

Cosa intendono per prescrizioni?

Le prescrizioni sono gli obblighi che una persona sorvegliata è tenuta a rispettare: **trovare lavoro, avere una dimora fisca e comunicarla agli organi di controllo** - i quali devono essere preventivamente informati anche nel caso di allontanamento - vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare motivo di sospetti, non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza (salvo che non si tratti di familiari o conviventi), non rincasare la sera più tardi e non uscire la mattina prima di una certa ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza avendone data tempestiva notizia all'autorità di Pubblica Sicurezza (PS); **non detenere e non portare armi, non partecipare a pubbliche riunioni.**

La persona sorvegliata riceve una carta di permanenza da portare con sé e da esibire a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di PS.

Cosa succede se si violano le prescrizioni?

Chi contravviene agli obblighi inerenti la **sorveglianza speciale** “semplice” è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. Se l’inoservanza delle prescrizioni riguarda la **sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno**, si applica invece la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dai casi di flagranza. Le violazioni si verificano sempre tramite un processo.

Nel caso in cui la persona sorvegliata venga arrestata per altri reati, la sorveglianza speciale viene interrotta nel momento dell’arresto e per tutto il periodo della detenzione, per poi continuare dopo che la pena è stata scontata.

Quali misure possono essere aggiunte con la sorveglianza “speciale”?

Alla sorveglianza può essere aggiunto, a seconda delle circostanze, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province, o alternativamente l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. In questo caso il tribunale può richiedere il ritiro del passaporto o la sospensione della validità ai fini d’espatrio di ogni altro documento.

Si tratta della sorveglianza cosiddetta speciale; la sorveglianza “semplice” è accompagnata unicamente dalle prescrizioni.

Chi richiede la sorveglianza speciale?

Il questore propone al giudice la richiesta della misura. La competenza è del tribunale del distretto di Corte d'Appello dove la persona ha la dimora abituale. Sono previste delle eccezioni: per esempio a Trapani e Santa Maria Capua Vetere sono state istituite delle sezioni specifiche del tribunale che si occupano solo di sorveglianza. La proposta va fatta dal questore, dal PM, dall'Antimafia ecc. e va depositata presso la cancelleria, le sezioni o i collegi del tribunale del capoluogo del distretto nel territorio nel quale la persona dimora. La dimora abituale, non essendo determinata come la residenza, potrebbe anche essere rappresentata da un luogo in cui sei stata per pochi giorni.



IL DASPO URBANO

Il Daspo urbano può essere confuso con il foglio di via: sono però due cose differenti. Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che trova i suoi presupposti in alcuni elementi specifici quali, ad esempio, la pericolosità sociale del soggetto o il fatto che il soggetto viva solo dei proventi di reati. La natura del Daspo urbano è, invece, ancora oggetto di dibattito in dottrina: è una sanzione amministrativa (la sanzione economica ad esso connessa chiaramente lo è) o una misura preventiva (in quanto prevede anche un ordine di allontanamento)? Secondo una sentenza della Cassazione, riferita però al Daspo sportivo, si tratta di una misura preventiva. Al di là della sua natura giuridica, il Daspo urbano è comunque soggetto a una disciplina specifica, che fu introdotta da Minniti e poi affinata da Salvini.

Quali sono gli obiettivi del Daspo urbano (D.U.)?

Il fine della misura è quello di allontanare tutti quei soggetti che possano in qualche modo “compromettere” la sicurezza urbana, ovvero compromettere gli interessi di alcuni soggetti che lo Stato vuole tutelare, come ad esempio i turisti e i commercianti. Uno degli obiettivi della misura è quindi l’espulsione da alcune zone delle persone ritenute scomode. Il D.U. è infatti pensato per tutelare delle zone specifiche della città, ovvero “[le] aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,

aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze”. La condotta che si sanziona con questa misura è molto ampia: viene colpito chiunque ponga in essere delle condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture in violazione, ad esempio, di divieti di stazionamento o occupazione. Viene inoltre lasciato molto spazio ai regolamenti locali di polizia urbana che possono “*individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico*”. Anche da questi luoghi è possibile allontanare tramite un Daspo.

Quali sanzioni sono previste?

In caso di violazione di queste norme può essere adottata una sanzione amministrativa che oscilla tra i 100 e i 300 euro, nonché l’obbligo di allontanamento dalle aree suddette. L’allontanamento può essere imposto a seguito di comportamenti generici o di condotte che hanno una rilevanza penale (ad esempio, l’ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il turpiloquio, il commercio abusivo, l’attività di parcheggiatore abusivo, ecc.). L’allontanamento viene disposto dall’organo accertatore che può essere l’agente di polizia il quale redige un verbale che riporta le motivazioni della misura. **L’ordine di**

allontanamento ha una durata massima di 48 ore e la sua violazione comporta il raddoppio della sanzione amministrativa. Ogni ordine di allontanamento viene comunicato al questore il quale, in caso di reiterazione da parte di un soggetto che viene quindi ritenuto un pericolo per la sicurezza pubblica, può adottare un altro provvedimento che si chiama **divieto di accesso**. In particolare, chi reitera le condotte sopra descritte e non rispetta l'ordine di allontanamento per tre volte (o più), può essere destinatario di un divieto di accesso di una durata massima di 12 mesi. La vaghezza della norma non permette di capire se la reiterazione può essere applicata anche a condotte differenti o deve essere una ripetizione della stessa condotta.

Se una persona, nei 5 anni precedenti, ha commesso reati contro le cose o le persone riportando una condanna definitiva e confermata in appello, il divieto di accesso può essere esteso fino a 2 anni. In questo caso, l'adozione del divieto di accesso richiede la convalida del Giudice delle indagini preliminari (GIP): il questore deve avvisare il PM che ha 48 ore per valutare la richiesta ed eventualmente trasmetterla al GIP che ha ulteriori 48 ore per decidere se confermarla o meno.

Cosa comporta la violazione del divieto di accesso?

La violazione di questo **divieto di accesso è un reato di natura penale** che viene punito con una sanzione pecuniaria e una pena che oscilla tra i 6 e i 12 mesi di carcere. La pena può

aumentare fino a 2 anni nel caso di persone che, nei 5 anni precedenti, abbiano commesso un reato contro le cose o le persone e riportato una condanna definitiva e confermata in appello.

Un’ulteriore specifica su questo tema riguarda i reati contro le cose e il patrimonio commessi nei luoghi indicati dall’art. 9 del decreto-legge. In questi casi, la concessione della pena sospesa può essere subordinata all’osservanza del divieto imposto dal giudice di accedere a quei luoghi o a quelle aree. La pena sospesa viene concessa solo in caso di rispetto di questo divieto.

Quanti Daspo esistono?

Oltre al Daspo **urbano**, esistono vari altri tipo di Daspo, come il Daspo **per le manifestazioni sportive** e il Daspo previsto nella Legge Anticorruzione **per chi è stato condannato per corruzione**. Il Daspo sportivo, in particolare, prevede il divieto di accedere alle manifestazioni sportive e, se la condotta che ha portato al Daspo è considerata grave, l’obbligo di andare a firmare in questura durante le partite per tutto il periodo del divieto. Prevede tre firme: all’inizio della partita, alla fine del primo tempo e prima della fine.

L’aggravante delle firme viene prevista, inoltre, per tutte le persone condannate in appello nel corso degli ultimi tre anni per spaccio di stupefacenti nei pressi di scuole, università o locali aperti al pubblico.

Il Decreto-legge 113/2018 (cd Decreto Sicurezza) rafforza i poteri del questore, rendendogli possibile colpire con il divieto di accesso in specifici locali pubblici anche chi abbia riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente allo spaccio di stupefacenti avvenuto in quegli stessi locali. In questo caso la violazione del divieto comporta la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Stessa cosa può avvenire nei confronti di chi è stato denunciato o condannato con sentenza anche non definitiva per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. Vale la pena ricordare che già il Decreto-legge Minniti in materia di sicurezza urbana aveva dato un enorme potere ai sindaci che con le loro ordinanze (ad esempio quelle anti-movida, anti-alcool, anti-sex work o che istituiscono zone rosse) possono ampliare la gamma di comportamenti considerati “indecorosi” e quindi sanzionabili.



APPROFONDIMENTO 1

I DECRETI SICUREZZA DEL 2018/2019

I Decreti Sicurezza sono da tempo uno degli strumenti utilizzati dello Stato per controllare e colpire la parte della popolazione più povera ed esclusa. Decreto dopo decreto, ogni governo ha inasprito la disciplina dell'immigrazione ad esempio prevedendo procedure sempre più complicate ed escludenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. **Gli ultimi decreti sicurezza si sono rivolti anche alle lotte sociali**, rendendo per esempio le procedure più veloci per punire chi protesta all'interno dei CPR (Centri per la Permanenza e il Rimpatrio). Inoltre sono state inasprite le pene previste per il blocco stradale e per quei comportamenti ritenuti illeciti nel corso di manifestazioni e in luoghi pubblici.

Qual è oggi la condotta punita come blocco stradale?

Il reato di blocco stradale è previsto nel nostro ordinamento dal 1948: veniva punito con l'arresto da 1 a 6 anni chiunque deponeva o abbandonava congegni, o altri oggetti di qualsiasi specie, su una strada ferrata o ordinaria al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione. Nel 1999 viene depenalizzato il blocco della strada ordinaria e si continua a perseguire solo il blocco dei binari. Nel 2018 il decreto sicurezza, poi convertito in Decreto legge 113/2018, ha introdotto alcune modifiche, ovviamente peggiorative.

La condotta è rimasta in parte invariata: si continua a punire chi depone o abbandona congegni, o altri oggetti di qualsiasi specie, al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione. **La differenza adesso è che si punisce anche chi ostruisce o ingombra una strada ordinaria, non solo ferrata**, quindi la norma è tornata quella del 1948. La pena è rimasta invariata: reclusione da 1 a 6 anni ma, se sulla strada ferrata il blocco non avveniva di frequente, adesso sulla strada ordinaria ha invece più occasioni di applicazione. La pena è raddoppiata se il blocco è commesso da più persone (anche non riunite) o se è commesso usando violenza o minaccia a persone o violenza sulle cose.

C'è differenza se per bloccare la strada si usa un oggetto o lo si fa unicamente col proprio corpo?

Nel primo caso il blocco della strada viene considerato reato e la pena va da 1 a 6 anni. Se si blocca la strada solamente col proprio corpo, invece, il decreto sicurezza ha introdotto, all'art. 1 bis, una sanzione amministrativa dai 1000 ai 4000 mila euro, multa non prevista in precedenza.

Cosa possiamo fare una volta ricevuta la notifica del blocco stradale?

Prima che venga emessa la sanzione, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono **far pervenire al prefetto scritti difensivi e**



documenti e possono chiedere di essere sentiti in audizione. Se il prefetto non annulla la multa, emette l'ingiunzione di pagamento, con la quale viene inflitta la sanzione pecuniaria. Entro 30 giorni è possibile impugnare l'ingiunzione di pagamento davanti al giudice di pace.

Nel caso in cui in una medesima occasione e in un identico contesto, le autorità ritengano che oltre al blocco stradale siano stati commessi dei reati (come ad esempio manifestazione non autorizzata) i due procedimenti seguiranno strade parallele.

Cosa peggiora o aggiunge il decreto sicurezza bis (Decreto Legge 53 del 2019) sulle manifestazioni di piazza?

Il decreto sicurezza bis ha espressamente previsto come nuova aggravante il fatto che alcuni reati vengano compiuti nel corso di “*manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico*”.

Ovviamente si riferisce ai reati tipici delle manifestazioni in luogo pubblico come la resistenza, l'oltraggio a pubblico ufficiale o la devastazione e saccheggio.

È stata poi introdotta un'ipotesi specifica di danneggiamento aggravato, sempre nel corso di una manifestazione o in un luogo pubblico, con pena che va da 1 a 5 anni.

Per quanto riguarda l'uso di caschi, questo era già previsto dalla legge come reato quando è “*atto a rendere difficoltoso il riconoscimento alla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico*”. Il decreto sicurezza bis ha aggiunto in quest'ultimo caso un'aggravante: quando si indossano caschi durante una manifestazione la pena è dell'arresto da 2 a 3 anni e l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Oltre all'aggravante specifica in caso di manifestazione, per alcuni reati il decreto sicurezza bis ha aumentato le pene: ad esempio per l'interruzione di pubblico servizio, evidentemente in luogo pubblico, la reclusione è stata aumentata fino a 2 anni; la pena per l'oltraggio a pubblico ufficiale adesso va dai 6 mesi a 3 anni e anche l'oltraggio al magistrato in udienza va dai 6 mesi a 3 anni.

Per i bastoni, i fuochi d'artificio e i fumogeni, ha aggiunto un comma bis: “*salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al*

pubblico lancia o utilizza illegittimamente in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, Bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per le emissioni del fumo o del gas ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti atti ad offendere è punito con la reclusione da 1 a 4 anni". Questo è il caso in cui si mette in concreto pericolo l'incolumità delle persone. Se invece si mette a rischio l'incolumità delle cose la pena va da 6 mesi a 2 anni. Quindi se tu con un fumogeno "metti in pericolo" una cosa, comunque è un reato.

E sull'assoluzione per lieve entità del fatto com'è intervenuto il decreto sicurezza bis?

L'art 131 bis del codice penale prevedeva che alcuni reati, punibili con una pena da 1 a 5 anni, potevano portare ad un'assoluzione per lieve entità del fatto. Il decreto sicurezza bis ha espressamente escluso dalla lista di questi reati potenzialmente lievi: minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, specificando che "quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni" (cioè praticamente sempre), il giudice non può assolverti per tenuità del fatto.

APPROFONDIMENTO 2

PROFILO ECONOMICI DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: PIGNORAMENTO ED EREDITARIETÀ

Nel caso in cui una sanzione amministrativa (ad esempio per blocco stradale o per un Daspo) non venga pagata, le autorità possono procedere al pignoramento di beni di valore equivalente alla somma di cui si è debitori. Possono essere oggetto di pignoramento lo stipendio (fino a un quinto dell'ammontare), il conto corrente (anche se cointestato), la TV e tutti i beni mobili registrati. Per quanto riguarda i beni immobili, il pignoramento segue una procedura specifica: il soggetto interessato al recupero del credito deve pagare il contributo unificato per l'avvio del procedimento e presentarsi di fronte a un giudice civile che ha il compito di notificare il pignoramento.

È importante sottolineare che le sanzioni amministrative, per principio generale, si estinguono con la morte del debitore e non sono trasmissibili agli eredi (art. 7, legge n. 689/1981). Questo perché la responsabilità amministrativa è personale e non può essere trasmessa ad altre persone.





CAPITOLO 2. IL PROCEDIMENTO PENALE: ALCUNI SNODI

LA PERQUISIZIONE

Per effettuare una perquisizione serve un mandato?

La perquisizione (art. 247 del Codice di Procedura Penale, c.p.p.) è un mezzo per acquisire un elemento probatorio, che sarà destinato a diventare una prova solo se e quando verrà assunto in contraddittorio tra le parti nel corso della fase dell'istruttoria dibattimentale. **La perquisizione deve essere sempre motivata da una decisione (decreto) emanata dal giudice;** questa deve indicare sia lo scopo dell'attività sia le ragioni che la giustificano. **Ci sono però dei casi in cui la polizia può procedere in modo autonomo,** ovvero nei casi di flagranza di reato, ordinanza di custodia cautelare, ricerca di sostanze stupefacenti, ricerca di armi e munizioni, motivi di pubblica sicurezza, operazioni contro le associazioni mafiose.

Cosa fare se si subisce una perquisizione?

Se riceviamo una perquisizione è preferibile **chiamare subito un avvocato di fiducia.** Se se ne ha la possibilità, **è consigliabile chiamare una persona che assista insieme a noi alla**

perquisizione. La polizia non è obbligata ad attendere l'arrivo dell'avvocato o di “testimoni”, ma è buona prassi far capire che in quel momento non si è isolati. Non essere da sole ci permetterà tra l'altro di essere presenti quando verranno perquisiti contemporaneamente più ambienti, cosa che non dovrebbe avvenire ma che spesso e volentieri accade. In ogni caso, **al termine dell'operazione abbiamo diritto a visionare il verbale del materiale sequestrato** perché ritenuto utile all'indagine e se nell'elenco troviamo cose che non riconosciamo come presenti nella nostra abitazione, possiamo rifiutarci di firmarlo.

Molti non abitano da soli e quindi ci si potrebbe trovare davanti alla richiesta di frugare anche in stanze non di nostra pertinenza, o al sequestro di materiale non nostro. In teoria, se una stanza è chiusa a chiave e non è in uso alla persona oggetto della perquisizione la polizia non dovrebbe metterci mano; in pratica difficilmente viviamo in case con stanze chiuse a chiave e, motivando con il fatto che la persona interessata dalla perquisizione avrebbe accesso a tutte le stanze, **spesso e volentieri l'operazione e il sequestro di materiale (compresi computer e telefoni) avviene anche negli spazi delle persone con cui coabitiamo.**

Cosa succede in caso di perquisizione di materiale informatico?

Spesso nel decreto di perquisizione è inclusa la ricerca di

materiale informatico. Ciò significa che chi effettua la ricerca dovrebbe copiare il materiale ritenuto pertinente all'indagine, senza necessariamente procedere al sequestro dell'oggetto. Di fatto, **i vari apparecchi vengono sequestrati per ottenere una duplicazione di tutto il materiale in essi contenuto e la sola cosa che possiamo fare è accedere alla descrizione della procedura attraverso la quale sono giunti a copiare la memoria** (che indica software o la stringa di hash). In questo modo è possibile avere un riscontro del fatto che quello che viene copiato sia effettivamente copia conforme all'originale. I tempi di restituzione sono ovviamente molto variabili.

Nei nostri computer e soprattutto nei nostri smartphone, generalmente, è contenuta tutta la nostra vita; attraverso i cloud si può risalire a informazioni anche risalenti agli anni precedenti (spostamenti, percorsi, orari etc.). Quello che possiamo fare è



non comunicare la password, rendendo più complicato il loro lavoro.

LE INDAGINI

Quali sono le fasi che vanno dalla denuncia al processo?

In teoria, il PM, nel momento in cui ti iscrive nel registro degli indagati, dovrebbe notificarti l'informazione di garanzia, il verbale di elezione di domicilio e metterti al corrente di quali siano i tuoi diritti e farti nominare un difensore. Questo non avviene quasi mai ma, **al contrario, si viene a sapere di essere indagate nel momento in cui arrivano a casa per perquisirti o arrestarti.** Teoricamente il codice di procedura penale prevede di mettere a conoscenza l'indagato dell'esistenza di un'indagine a suo carico nel primo momento possibile, affinché possa esercitare i suoi diritti di difesa. Nelle vicende giudiziarie che ci riguardano più da vicino, all'avviso e notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari segue l'elezione di domicilio che consiste nella nomina di un difensore presso il quale si può, appunto, eleggere domicilio così che gli atti vengano notificati presso il suo studio legale. Il passaggio successivo può essere il decreto di citazione diretta a giudizio, oppure la richiesta di rinvio a giudizio. Nel primo caso il PM emette un decreto di citazione diretta a giudizio quando ritiene di avere sufficiente materiale probatorio e si salta l'udienza con il giudice

dell'udienza preliminare (GUP), andando direttamente davanti al tribunale. Alla richiesta di rinvio a giudizio, invece, seguirà l'udienza davanti al GUP. In entrambi i casi può essere richiesto un rito alternativo.

Dalla denuncia però non si arriva automaticamente al processo. L'elezione di domicilio, in alcuni casi, anticipa di poco l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Altrimenti, ma questo è un caso molto raro, potrebbe succedere anche che il PM decida per l'archiviazione.

Quali sono i tempi per la conclusione delle indagini?

Il tempo che intercorre tra il supposto reato e la conclusione delle indagini è estremamente variabile e dipende da quanto sono complesse le indagini e per quali reati si procede. Il termine ordinario è quello semestrale, cioè il c.p.p. prevede che il PM svolga la sua attività di indagine e arrivi alla conclusione in sei mesi. Se non riesce a concludere l'indagine, può chiedere una proroga: chiaramente, più sono gravi i reati, più normalmente si susseguono le proroghe. Il limite massimo previsto è di due anni. La situazione, tuttavia, si complica nel caso di reati associativi. Una parte della giurisprudenza impone comunque al PM di concludere le indagini in due anni, anche per i reati più gravi. Un'altra parte della giurisprudenza riconosce invece al PM di procedere a oltranza con le indagini se nel fascicolo non sono iscritti nominativi specifici, cioè se si procede

contro ignoti. Alcuni PM, quindi, decidono di non iscrivere persone specifiche nel registro degli indagati per poter continuare con la loro attività di indagine.

Come sarebbe meglio comportarsi durante le fasi preliminari del processo?

Come regola generale, fino a che la persona coinvolta in un procedimento e il suo avvocato non hanno la possibilità di leggere tutti i documenti raccolti dal PM, **la cosa migliore è non rispondere alle domande che vengono poste e non fornire informazioni** che potrebbero poi essere usate in sede di giudizio. Soprattutto se si tratta di un'indagine corposa, è sempre meglio rimanere in silenzio dicendo *“mi avvalgo della facoltà di non rispondere e mi riservo di chiarire la mia posizione appena mi darete la possibilità di leggere cosa avete scritto nel fascicolo”*. Una parte della giurisprudenza ha valutato negativamente il silenzio della persona imputata e poi assolta, ai fini del risarcimento per ingiusta detenzione: il ragionamento è che la persona imputata, con il suo silenzio, non ha fornito un contributo e degli elementi che potevano evitare l'ingiusta detenzione. Tuttavia, questi continuano a essere casi marginali.

La persona imputata ha sempre il diritto di rimanere in silenzio e di articolare la sua difesa come meglio crede, anche appunto non contribuendo in alcun modo alla ricostruzione dei fatti contestati.

L'ARCHIVIAZIONE

In cosa consiste l'archiviazione?

I precedenti di polizia non necessariamente portano a essere iscritte nel registro degli indagati e all'avvio di un procedimento penale il PM può anche decidere di archiviare e quindi non esercitare l'azione penale. In questo caso, i precedenti di polizia non compaiono sul terminale e non possono fondare il giudizio di pericolosità sociale che è alla base di molte misure amministrative. **L'archiviazione può essere decisa nel caso in cui il PM non ritenga di avere elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.** L'archiviazione, inoltre, **non viene notificata alla persona interessata**, a meno che questa non abbia subito la custodia cautelare in carcere: in questo caso la notifica è dovuta per procedere alla richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione.



In cosa consiste invece l'esclusione della pena per tenuità del fatto?

L'esclusione della pena per non punibilità del fatto è disciplinata dall'art.131-bis del Codice Penale. In quel caso, c'è un **PM che ritiene che sia fondata la notizia di reato, che il fatto costituisca reato, che sia attribuibile a te ma lo ritiene tenuo**. Sostanzialmente, il bene giuridico protetto dalla norma è stato scalfito ma con lieve entità. Il fatto è tenuo, ma costituisce reato. A differenza dell'archiviazione, **questa decisione deve esserti notificata** per permettere di opporsi alla classificazione della condotta come reato. Se ti opponi, infatti, l'avvocato ha la possibilità di discutere la questione di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che potrebbe decidere l'archiviazione perché il fatto non costituisce reato.

Inoltre, è stata recentemente riformata la possibilità che l'art. 131-bis potesse venire iscritto nel casellario giudiziario. Ad oggi non compare nel casellario a cui può avere accesso la persona direttamente interessata oppure, per esempio, un datore di lavoro. Ma in quello a cui può accedere l'autorità giudiziaria compare eccome. In ogni caso, il riconoscimento del art. 131-bis viene valutato ai fini di non concederne un altro nel futuro.



L'ARRESTO IN FLAGRANZA

In caso di arresto in flagranza di reato, il PM ha due possibilità per la convalida. **La prima è la direttissima: ti portano in tribunale e ti processano. In alternativa, entro 48 ore il PM può richiedere la convalida al GIP il quale ha ulteriori 48 ore per tenere l'udienza di convalida.**

Il trattenimento in attesa dell'udienza di convalida, generalmente in cella di sicurezza presso un commissariato, è una misura pre-cautelare, cioè è fatta dalla polizia e avallata da un PM e non da un giudice. Durante l'udienza di convalida non è scontato che il PM richieda la custodia cautelare in carcere: a volte l'uso delle misure pre-cautelari può avere anche fine intimidatorio e punitivo poiché, anche se non viene richiesto il carcere in fase di convalida, nell'attesa la persona viene trattenuta per alcuni giorni.

È importante, quindi, sottolineare che la dicitura **“convalida dell'arresto”** non implica necessariamente che verrà richiesta la custodia in carcere quanto piuttosto la regolare procedura da parte dei pubblici ufficiali che hanno eseguito l'arresto.



ALCUNI TIPI DI RITO PROCESSUALE ALTERNATIVI A QUELLO ORDINARIO

Cosa è il rito abbreviato?

La trasformazione del rito da ordinario ad abbreviato è un diritto dell'imputato, salvo che non ci siano imputazioni punite con l'ergastolo. Si parla di rito abbreviato non condizionato quando il processo si svolge esclusivamente sulla base del fascicolo messo insieme dal PM: il rito abbreviato è un rito che si chiama “a prova contratta” perché sostanzialmente non c’è un dibattimento. Comunque la difesa ha la possibilità di compiere indagini difensive che farà confluire nel fascicolo (che poi arriverà al giudice) prima della fissazione dell’udienza in cui si deciderà il rito processuale. Ma sarà il giudice che deciderà se utilizzarle o meno. Il rito abbreviato condizionato aggiunge alla richiesta di rito abbreviato la condizione che venga sentito un testimone ed è a totale discrezione del giudice accettarlo o meno.

L'unica fase presente nel rito abbreviato è quella in cui PM e difesa discutono sul materiale contenuto nel fascicolo del PM.

La scelta di questo tipo di rito permette, in caso di condanna, di ottenere il beneficio della riduzione di un terzo della pena. In moltissimi casi non conviene scegliere il rito abbreviato perché può succedere che il giudice ritenga che la pena giusta per te sia X e quindi ti condanna a X più un terzo per

poi “scontarti” quell’aggiunta secondo quanto previsto dal rito. Potrebbe però avere un senso nel caso in cui il fascicolo del PM fosse così povero e scarno di prove per cui la scelta del rito normale potrebbe implicare il rischio che vengano portati nuovi elementi di accusa. Oppure, al contrario, nel caso in cui gli elementi della pubblica accusa fossero così fondati da rendere difficile un esito positivo del processo a proprio carico, per cui usufruire dello sconto di pena rappresenterebbe un vantaggio rispetto alla pena che potrebbe essere data con un rito ordinario.

In cosa consiste il patteggiamento?

Il patteggiamento **consente di ottenere la riduzione di un terzo della pena e va richiesto subito: si tratta, nella sostanza, di ammettere la colpa e concordare con il giudice la pena.** Il patteggiamento non si fa quasi mai, a meno che non ci sia un interesse molto fondato come, per esempio, riuscire ad ottenere l’ipotesi attenuata di un reato che prevede una pena molto alta.

Come funziona il decreto penale di condanna?

Il decreto penale è previsto **per reati che non prevedono una pena superiore a 6 mesi.**

Si tratta di un procedimento speciale **il cui scopo è quello di saltare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento.** È disposto dal giudice su richiesta del PM quando quest’ultimo

ritenga che possa essere applicata esclusivamente una pena pecuniaria anche se in sostituzione di pena detentiva.

L'imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dall'emissione dello stesso richiedendo, in alternativa, il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena o il giudizio immediato. Il giudice dovrà poi valutare se sussistono i requisiti per dichiarare l'opposizione ammissibile, altrimenti il decreto diviene esecutivo.

Il legislatore per incentivare l'imputato a non opporsi al decreto penale di condanna ha previsto che il PM possa chiedere l'applicazione di una pena pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale; inoltre il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena.

Il decreto penale di condanna ha alcuni benefici: a) non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi; b) non possono essere disposte pene accessorie e può essere applicata solo la confisca obbligatoria; c) non vi sono spese processuali (perché manca il processo se si paga la pena pecuniaria); d) il reato si estingue se entro un congruo termine non vengono commessi delitti o contravvenzioni della stessa indole (nel termine di 5 anni per i delitti e di 2 per le contravvenzioni); e) la condanna non risulta dal casellario giudiziale richiesto dai privati. Se la sanzione non viene pagata né prelevata coattivamente viene trasformata in pena detentiva che va dalla

semi-detenzione alla libertà controllata, da valutare tramite processo presso il tribunale di sorveglianza.

TESTIMONI

Qual è la differenza tra testimone e persona informata dei fatti?

Il/la testimone è tecnicamente una persona informata sui fatti. La differenza sta nel fatto che la persona che ha conoscenza di fatti, che devono essere accertati nel procedimento penale, **è qualificata come testimone quando depone davanti al giudice, mentre quando è esaminata dal PM o dalla polizia giudiziaria è denominata “persona informata”** e viene ammonita dall'inquirente sull'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che le vengono rivolte.

Quali sono le differenze tra indagato e testimone?

A differenza dell'indagato, **il testimone, nel momento dell'audizione, non ha diritto né a far presenziare un legale né necessariamente a consultarlo prima di deporre;** in pratica non sono previste garanzie difensive per questa figura in quanto nulla di ciò che il testimone dice durante l'audizione può essere successivamente usato contro di lui, ma solo contro altre persone. Nel malaugurato caso in cui, nel corso delle domande, emergessero profili di responsabilità del testimone, si dovrà interrompere l'interrogatorio e richiedere la nomina di un

avvocato difensore, trasformando così il testimone in indagato.

Nel caso avessimo la sfortuna di essere chiamate a deporre come persona informata dei fatti non ci sarà possibile declinare l'invito se non incorrendo in un possibile prelievo coatto da parte delle forze dell'ordine in direzione della questura; allo stesso modo, **la figura del testimone, durante il processo, non potrà avvalersi della facoltà di non rispondere**, non essendo un indagato.

A volte si viene chiamati come persone informate dei fatti, e capita di essere sottoposti a domande che esulano dai fatti in questione, in quel caso è bene provare a chiedere quale sarebbe la pertinenza tra il fatto per cui si è state chiamate a testimoniare e le domande ricevute.



APPROFONDIMENTO

INCHIESTE CON IMPUTAZIONE DI REATI ASSOCIAТИVI CON FINALITÀ DI TERRORISMO (INCONTRO CON UN AVVOCATO)

Ci sono novità rispetto al passato?

Grandi margini di discontinuità col passato non ne rilevo. Da circa 20 anni a questa parte si susseguono operazioni giudiziarie prevalentemente contro la compagine anarchica, visto che quella marxista leninista non è attualmente significativamente temuta dagli apparati di sicurezza dello stato.

La differenza più evidente rispetto al passato è rappresentata dalla neo costituita procura nazionale antiterrorismo, ovvero dalla creazione di un ente sovraordinato alle procure il quale ha il compito istituzionale di promuovere, dirigere, coordinare le indagini di terrorismo. Ciò rende certamente più incisiva l'attività repressiva. La procura nazionale beneficia, chiaramente, di maggiori mezzi, strumenti e uomini rispetto alle singole procure. Da ciò deriva che la singola inchiesta non è più il risultato dell'iniziativa di un singolo procuratore ma l'opera coordinata di una entità centrale che si manifesta in un ambito territoriale.

Anche se la presenza di tale entità non emerge formalmente, nelle indagini è palpabile il sostegno al singolo PM (nel processo che ha riguardato i compagni e le compagne imputati

nell'operazione *Scripta Manent* è stato molto evidente). Questo secondo me è l'aspetto più significativo di questi ultimi anni.

Ciò permette di leggere anche le operazioni “Ritrovo” di Bologna e *Bialystok* di Roma come una iniziativa coordinata. E' importante ricordare che la Digos è una struttura territoriale, seppur coordinata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, mentre il Ros dei carabinieri è una struttura nazionale con articolazione provinciale. Quest'ultima quindi può più facilmente coordinare le diverse inchieste mediante una visione più organica del suo intervento. Soprattutto per le indagini compiute dal Ros, in passato abbiamo spesso pensato che la scelta di radicare una indagine in un contesto territoriale specifico fosse il frutto di una valutazione sulla maggiore possibilità di accoglimento della tesi investigata in una procura anziché in un'altra. Perugia, ad esempio, nonostante la modesta effervescenza delle compagine ivi presenti, se confrontate con il panorama nazionale, è stata la procura che più ha intrapreso, quantomeno in alcuni anni, iniziative giudiziarie contro esponenti del movimento anarchico.

Il fatto che in queste ultime inchieste non ci siano PM preparati, è un caso? Adesso sembra che siano delle pedine.

È vero che a volte, come riscontrabile nelle inchieste di Bologna e Roma, i PM titolari delle indagini sono soggetti privi di idonea conoscenza del fenomeno investigato, nella duplice accezione



di non particolare conoscenza della materia e/o mancanza di pregresse e consolidate esperienze. Questa impreparazione ha spesso un influenza negativa sulla loro possibilità di resistere alle suggestioni e alle pressioni esercitate dai reparti investigativi antiterrorismo dei corpi di polizia precedentemente menzionanti. Paradigmatico, a mio parere, è il fatto che nell'ultima ordinanza di custodia cautelare relativa all'operazione *Bialystok* il giudice, in un passaggio motivazionale, dia particolare enfasi alla interpretazione che un colonnello del Ros propone della sentenza *Scripta Manent*. Il giudice, in sostanza, invece di formarsi un proprio autonomo convincimento dalla lettura del provvedimento giudiziario accoglie supinamente l'interpretazione che dello stesso viene fornita dal Ros.

Però c'è anche il risvolto della medaglia: ovviamente una persona molto preparata è anche un soggetto più ostico, rappresenta un contraddittore dotato di maggiore spessore. Nell'agone processuale siede il PM non l'alto ufficiale dei carabinieri.

Viceversa, e non è certamente rassicurante, questi PM recepiscono l'impostazione degli apparati investigativi senza compiere alcun filtro, alcuna verifica. Compiendo una valutazione sostanzialistica di questo fenomeno, si potrebbe affermare che stiamo assistendo ad una modifica della forma dello stato nella misura in cui le indagini non sono più dirette e orientate da un PM e quindi dal potere giudiziario ma vengono realizzate

e condotte dal potere esecutivo, Ros Digos. Il PM assume un ruolo meramente formale. Circostanza riscontrabile nella quasi totalità delle inchieste, anche di criminalità organizzata, ma che nelle vicende cd politiche assume connotazioni più inquietanti.

È un dato di fatto che in quest'ultima inchiesta di Roma il provvedimento del tribunale del riesame rappresenta la brutta copia dell'informativa del Ros, accolta senza compiere alcun vaglio critico sulla stessa e sulla praticabilità giuridica delle deduzioni in essa contenute. Un copia-incolla che è risultato evidente anche nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza del GIP. Vi propongo un esempio paradigmatico di quanto vi ho narrato. L'unico imputato che ha riacquistato la libertà nel processo *Byalistock*, l'ha riottenuta perché l'ordinanza di custodia cautelare non spendeva neppure un rigo per giustificare la ricorrenza delle esigenze cautelari a suo carico. Prima di proseguire il racconto è necessario ricordare che per privare qualcuno della libertà personale il nostro codice di procedura penale richiede la ricorrenza di due distinti presupposti, i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Il giudice deve motivare la ricorrenza di entrambi a pena di nullità. Tornando all'indagine, i carabinieri, nella informativa riepilogativa, non richiedevano l'arresto di questo indagato e pertanto non indicavano per lui nessuna esigenza cautelare. Per errore, o forse a causa di un furore repressivo non meglio motivato il PM, all'atto di richiedere la misura cautelare per gli altri indagati inseriva tra i soggetti

proposti alla detenzione carceraria anche il nominativo di questo compagno. Però siccome il testo utilizzato per l'iniziativa cautelare era quello redatto dai carabinieri lo stesso non conteneva alcuna indicazione delle esigenze cautelari a suo carico.

Il GIP, il quale si è anch'esso adagiato sul testo redatto dal PM e quindi dai carabinieri, non si è neppure avveduto che per uno degli indagati mancava, anche dal punto di vista squisitamente formale e stilistico qualsiasi indicazione delle ragioni che giustificassero il suo arresto. Cosicché il tribunale della libertà, su espressa eccezione del difensore, non ha potuto far altro che annullare l'ordinanza e rimettere in libertà l'indagato.

A livello di analisi comparata con altri Paesi, la definizione di terrorismo in Italia rende più criminalizzati gli anarchici?

Non credo, d'altronde la Legge 155 del 2005 si fonda sull'assetto normativo europeo, quindi sulla definizione europea di terrorismo. Inoltre, per il diritto vivente (questa è l'espressione utilizzata per indicare la giurisprudenza della cassazione), dovrebbe essere più difficile attribuire agli anarchici un'ipotesi associativa perché normalmente questa area politica, per l'ideologia di cui è portatrice, impedisce che sia riscontrabile un elemento costitutivo del reato. Tant'è che nel 2005 il ministro dell'interno Pisanu affermava che occorreva cambiare la normativa perché, così come interpretata dalla giurisprudenza, non avrebbe mai consentito di contrastare il fenomeno anarchico.

Dopodiché sono avvenuti i quindici anni di emergenza al terrorismo musulmano e la conseguente mutazione dell'interpretazione che la cassazione fornisce del 270 bis cp. Questa nuova “emergenza” dettata dal fenomeno del terrorismo “esterno” ha reso i confini del reato molto più impalpabili, eterei, perché l'esigenza di contrastare il fenomeno dei jihadisti, dei kamikaze, dei lupi solitari ha permesso, giustificato, una modifica, un allentamento, dei confini di configurabilità del reato stesso.

Certamente negli ultimi 15 anni la narrazione pubblica sul pericolo costituito dai “barbari musulmani che insidiavano il modello di cultura occidentale” ha fatto sì che la necessità di contrastare il fenomeno giustificasse un ampliamento della casistica astrattamente riconducibile al terrorismo e alla sua fattispecie associativa. In tandem con la evoluzione/involuzione della giurisprudenza è avvenuta l'introduzione di nuovi reati penali.



La riforma del 2015 della disciplina antiterrorismo e poi la direttiva comunitaria del 2016 hanno introdotto la figura del “lupo solitario”, collegandola al terrorismo jihadista, per cui non ci sono solo le cellule che agiscono, ma anche singoli individui e di conseguenza è stato anche introdotto il reato di auto-addestramento. Questi ulteriori strumenti che hanno affinato la repressione, giustificandoli con un certo tipo di terrorismo facilmente spendibile con l’opinione pubblica possono essere allargati ad altri ambiti?

Sicuramente. Per rendere più chiara l'esposizione vi racconto un processo recentemente celebratosi. L'imputato era un giovane immigrato che lavorava stagionalmente come taglialegna. Era irregolare, senza documenti, e per questo non usciva mai di casa.

Iniziarono a monitorarlo perché tra le migliaia di amicizie che aveva su Facebook ad otto di queste, i carabinieri, attribuivano un profilo jihadista. Gli collocarono un trojan nel cellulare e gli investigatori iniziarono a monitorare tutti i filmati che visionava su youtube, circa 11.000 video in un anno. L'indagato, dopo il lavoro, permaneva a casa e in mancanza della televisione trascorreva il tempo sul suo cellulare. Tra questi 11 mila filmati chiaramente era presente ogni genere di contenuto. I carabinieri, nel compiere il monitoraggio, iniziarono a fornire interpretazioni congetturali, fantasiose, sulle ragioni che inducevano il ragazzo a visionare alcuni filmati, molte volte neppure cercati ma

semplicemente proposti dall'algoritmo di youtube. I carabinieri scrivevano nelle loro informative, “Ha visto questo video perché in realtà voleva apprendere delle tecniche di auto-addestramento per poi commettere...”, una vera e propria psicopolizia di Orwelliana memoria, un processo alle intenzioni. Il ragazzo è stato assolto dopo 18 mesi trascorsi in un carcere di massima sicurezza perché, a giudizio della corte di assise, aveva limitato la sua condotta a vedere semplicemente dei filmati senza però intraprendere alcuna attività esecutiva. La fattispecie di terrorismo, ex art 270 quinquies, è infatti un reato di pericolo presunto nel quale viene anticipata la soglia di punibilità, ovvero ha la funzione di impedire che il soggetto inizi ad agire intervenendo anticipatamente.



Per fare un esempio che renda più chiaro il significato del reato, è stato introdotto per impedire che si debba attendere la costruzione di un ordigno esplosivo per poterne fermarne l'autore. Questa disposizione rende possibile l'azione repressiva anche quando il soggetto agente dopo aver compiuto una attività di auto-addestramento si sia limitato ad acquistare i precursori necessari per costruire l'ordigno.

Quindi, rispondendo alla domanda, è assolutamente verosimile che in un prossimo futuro questo ragionamento possa essere esteso anche agli anarchici.

A conferma, basti citare il PM del processo di Trento (*operazione Renata*) il quale ha dichiarato che se gli imputati fossero stati islamici invece che anarchici non ci sarebbe stato molto da discutere sul merito, ma solo sugli anni di galera da comminare.

Quali sono le differenze tra associazione a delinquere (art 416 cp) e l'art.270 bis? Perché viene usato l'art.270 bis che poi puntualmente cade? È ancora ritenuto difficile condannare gli anarchici per associazione vista l'assenza di un'organizzazione gerarchica?

“Perché si configuri un’associazione è necessario un ACCORDO stabile tra i correi, un PROGRAMMA indeterminato di reati, una STRUTTURA (elemento di natura oggettiva, ovvero la messa a disposizione di uomini e mezzi) per la realizzazione del programma”.

La differenza tra le due tipologie associative (art 416 e art 270 bis del codice penale) ha un importante ricaduta sulle misure cautelari perché nel nostro ordinamento, per il reato art. 270bis, ricorre una presunzione assoluta di adeguatezza della sola detenzione in carcere. Per cui se per l'ipotesi terroristica si ravvisano gravi indizi di colpevolezza e concorrono anche le più flebili esigenze cautelari, l'unica misura cautelare adottabile è solo la custodia cautelare in carcere. Per cui, da un certo punto di vista, l'art.416 cp è certamente una norma preferibile per l'indagato, per molteplici ragioni tra le quali perché consente di attendere il processo anche sottoposti ad una misura meno afflittiva del carcere.

Sempre per esigenza di chiarezza, posso ricordare che nel più lungo processo per terrorismo celebratosi in Italia, contro una presunta cellula di Al Qaeda, composta da immigrati pakistani, gli imputati hanno trascorso in carcere oltre tre anni per poi essere tutti assolti. I giudici, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, pur avvedendosi della impraticabilità dell'ipotesi accusatoria non hanno potuto compiere alcun intervento sulla misura cautelare per attenuarla o revocarla ma hanno dovuto attendere l'intero, lunghissimo, iter processuale di primo grado per poter scarcerare gli imputati.

L'associazione a delinquere ha certamente maggiore chance di praticabilità rispetto all'art. 270 bis. Mentre gli elementi

costitutivi del reato sono i medesimi per entrambe le previsioni normative, la finalità che caratterizza l'associazione terroristica restringe l'ambito di applicazione di quest'ultima ipotesi di reato. La giurisprudenza, dal 2012, ha posto dei paletti per circoscrivere le condotte integranti il terrorismo (interpretazione restrittiva recentemente avallata anche dalla corte costituzionale). L'art 270 sexies cp descrive infatti cosa sia il terrorismo, in che cosa consiste e fornisce una sua perimetrazione. Nella sua formulazione normativa si afferma che sono finalità terroristiche quelle che hanno un triplice dolo alternativo ovvero che sono mosse alternativamente da un triplice obiettivo: eversivo/sovversivo, terroristico propriamente detto (ovvero incutere panico nella popolazione), nonché quelle azioni che hanno la finalità di costrizione sui pubblici poteri (quest'ultima è una novità assoluta ed è interpretata come volontà di imporre una decisione allo stato, fare o non fare qualcosa).

La vera novità è però rappresentata dalla necessità che ricorra congiuntamente anche un elemento di natura oggettiva, un misuratore della condotta, ovvero l'azione deve essere idonea a realizzare un grave danno al Paese inteso come paese istituzione, un macro evento di danno commisurato all'entità statale. Un misuratore della gravità dell'azione. Quest'ultimo elemento ha permesso alla giurisprudenza di affermare che non ogni azione politicamente orientata possa essere ricondotta al terrorismo, anche se il suo autore abbia agito mosso da questa

finalità (nella triplice accezione di cui si è detto). La volontà del soggetto deve infatti essere accompagnata dalla ricorrenza di un elemento oggettivo, dalla possibilità dell'azione di arrecare un grave danno al Paese. La predilezione per l'uso del 270 bis (inserito nel '79, cd. decreto Cossiga) anziché per il 270 (di matrice fascista) è data dal fatto che il 270 bis descrive una associazione che intende commettere 'atti di terrorismo', mentre il 270 cp descrive una associazione che, secondo una recente modifica, deve essere idonea a "sovvertire il paese". Quest'iden-
neità rappresenta un elemento essenziale per comprendere le ragioni della sua mancata applicazione pratica.



L'ulteriore tratto distintivo risiede nell'uso della violenza che connota le due ipotesi di reato. Secondo la giurisprudenza l'unico elemento che permette di affermare che le due fattispecie non rappresentino una endiadi ovvero che disciplinino lo stesso fenomeno è rappresentato dalla connotazione della violenza.

E' stato affermato che l'associazione di cui all'art. 270 cp è caratterizzata dall'utilizzo di una violenza selettiva, non generalizzata, mirata, che non vuole e non contempla la possibilità di causare vittime collaterali.

Mentre l'elemento tipizzante l'art. 270 bis risiede nell'uso di una violenza terroristica. Il terrorismo, afferma la giurisprudenza, anche se è espressamente indicato come una finalità dall'art. 270 sexies in realtà rappresenta un metodo di lotta politica attuato attraverso una violenza terroristica ovvero una violenza indiscriminata.

Affinché una associazione sia idonea a commettere atti di terrorismo non è richiesta una struttura particolarmente articolata, tanto è vero che la giurisprudenza ritiene che possa ricorrere l'associazione 270 bis anche quando la stessa abbia una struttura "rudimentale".

Per il 270 bis è sufficiente che si associno due persone. Per l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) il numero degli associati deve aumentare, ne servono almeno tre.

Alcune procure probabilmente procedono con la fattispecie del 416 cp perché è più facile che trovi accoglimento. Un fatto di terrorismo o aggravato dalla finalità di terrorismo richiede sempre che ne ricorrano i suoi elementi costitutivi: la VOLONTÀ di commettere, L'IDONEITA' in concreto dell'azione di causare, un GRAVE DANNO AL PAESE nonché il DOLO ovvero l'atteggiamento della volontà a realizzare per finalità di terrorismo, eversione o costrizione. Non è così semplice dimostrarne la sussistenza.

In passato, soprattutto prima dell'attuale formulazione di terrorismo art. 270 sexies, nei processi contro militanti anarchici, le difese hanno focalizzato i loro appunti sull'assenza dell'elemento strutturale dell'associazione. Ogni reato prevede infatti un minimo di organizzazione per realizzarlo, anche per commettere una rapina c'è bisogno di un minimo di organizzazione, ma non ogni organizzazione costituisce un'organizzazione tipica del fatto associativo. Un programma indefinito di reati richiede infatti la sussistenza di una struttura idonea a realizzarlo. Molto spesso nelle compagnie anarchiche non si rilevava alcun elemento indicativo di una struttura organizzata idonea a sostenere l'attività di un'associazione.

Per concludere, alcune brevi indicazioni: affinché possa essere affermata l'esistenza di una ipotesi associativa è necessario la concomitante ricorrenza di tre elementi costitutivi: un accordo

tra gli associati, volto a realizzare una serie indeterminata di reati reso possibile da una struttura organizzata idonea al raggiungimento dello scopo. E' sufficiente costituire l'associazione affinché la stessa possa essere punita, anche in assenza di reati fine. Già l'esistenza di un'associazione rappresenta un fatto punibile.

La giurisprudenza ha ormai definitivamente superato l'interpretazione secondo la quale il 270 bis richiede necessariamente una strutturazione gerarchica (tipica del marxismo leninismo).

Quale rilevanza viene data agli scritti prodotti dagli anarchici?

Nel processo di Roma un volantino di indizione di una assemblea viene ritenuto il programma dell'associazione investigata. Diversamente, la giurisprudenza tuttora ritiene che la mera adesione ad un'ideologia od anche la proposizione di una propaganda sovversiva sia legittima e goda di garanzia e copertura dall'assetto costituzionale di uno stato liberale. Il reato di propaganda sovversiva è stato anche depenalizzato. Ciò non deve suscitare facili entusiasmi perché nonostante l'abrogazione del reato di propaganda sovversiva è sempre più ricorrente il tentativo di far rientrare gli scritti un tempo ricondotti nell'alveo della propaganda all'ipotesi di istigazione a delinquere, anche aggravata dalla finalità di terrorismo. Insomma, ciò che esce dalla porta si tenta di farlo rientrare dalla finestra! Eppure la giurisprudenza aveva ben espresso i confini delle due ipotesi di

reato, stabilendo che affinché ci sia istigazione deve ricorrere la descrizione di massima del reato istigato, o esaltato nel caso dell'apologia, mentre la propaganda è espressione di una ideologia, di una tesi ideologica e non di reati specifici.

Perché i giudici hanno distinto Fai associazione e Fai metodo?

Fino al 2016 le numerose sentenze della corte di cassazione che si sono occupate del fenomeno FAI hanno sempre affermato che tale attivismo politico non fosse riconducibile nel paradigma di una ipotesi associativa. A loro giudizio non era il fenomeno Fai ad integrare gli estremi di una fattispecie associativa difettando l'elemento costitutivo del reato, rappresentato dall'elemento strutturale, ovvero la Fai era priva di struttura, di uomini e mezzi predisposti per realizzare il programma criminoso. Secondo la giurisprudenza era la singola cellula aderente alla galassia anarchica a poter essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 270 bis (ad esempio La Cooperativa Artigiana Fuochi e Affini) purché fosse possibile rilevare un accordo stabile tra



gli aderenti e una struttura organizzata. Nella sentenza *Shadow* (Perugia) di primo grado, la corte di assise ha ad esempio affermato e ricordato che affinché ci sia una associazione deve ricorrere una struttura organizzativa la quale non deve essere però confusa con il dato strutturale organizzativo necessario per commettere un reato.

La sentenza di Torino di primo grado pur attestandosi sulla stessa linea della giurisprudenza della cassazione e quindi affermare che la Fai non è una associazione terroristica, mediante l'escamotage Fai metodo - Fai associazione giunge alla conclusione che nel fenomeno Fai siano ravvisabili due esperienze, la prima magmatica e priva di struttura, la seconda al contrario composta da uno ristrettissimo nucleo di persone strutturate in una vera e propria associazione.

Una chicca finale per capire come fanno e disfano le norme a loro piacimento...


In magistratura, come anche in altri ambiti, spesso non si colgono le ragioni per cui alcuni soggetti facciano carriera. Un esempio lampante è avvenuto tra il primo e il secondo grado del processo *Scripta Manent*.

E' stabilito dal codice di procedura penale che il giudice abbia un termine massimo di 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza. Il giudice, qualora non riesca a rispettare il termine, può chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni. Ciò è

avvenuto nel processo di Torino. Decorsi 180 giorni tutte le difese hanno depositato i motivi di appello nei successivi 45 giorni, come da previsione codicistica. Il PM ha depositato 2 giorni dopo, andando fuori termine. L'appello da lui proposto avrebbe dovuto ottenere la sanzione dell'inammissibilità. Perché il PM ha depositato fuori termine? Perché ignorava che da un punto di vista procedurale a lui non spettasse alcun avviso di deposito della sentenza. Su questo punto la giurisprudenza è granitica. Alla prima udienza del processo di appello tutte le difese hanno quindi richiesto che fosse dichiarato inammissibile l'appello del PM. L'organo dell'accusa ha farfugliato alcuni argomenti a sua giustificazione arrivando ad affermare di non aver ricevuto la mail inviatagli dalla cancelleria della Corte, regolarmente spedita e di cui la difesa aveva riscontro documentale, e comunque sostenendo che altrimenti poteva non averla vista perché la moglie gelosa o i figli, per sbaglio, potevano averla aperta impedendogli di assumere cognizione del ricevimento della stessa. Argomenti ridicoli, inconsistenti. Abbiamo dimostrato documentalmente la fondatezza della nostra eccezione, abbiamo chiesto di far controllare ad un perito informatico il computer del PM per verificare se l'email fosse stata ricevuta e aperta. A questa ultima richiesta il PM ha obiettato che per una sfortunata coincidenza il giorno prima il suo computer era stato formattato. Indovinate cosa hanno deciso i giudici di appello?

L'appello del PM è ammissibile.





2021

AUTOPRODOTTO DALLA CASSA DI SOLIDARIETÀ LA LIMA.

Puoi STAMPARLO E DIFFONDERLO LIBERAMENTE

LA LIMA



CASEA DISOLIDARIETÀ